Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Mercoledì 22 febbraio** — **Numero 44**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0.80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 94 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2.439.430 e le diminuzioni di stanziamento di L. 100.000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio per l'esercizio

finanziario 1921-922, di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 100.000 per contributo dello Stato nelle spese per la Conferenza interparlamentare del commercio da tenersi in Roma nel 1922.

Detta somma sarà stanziata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1921-922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria ed il commercio, per l'esercizio finanziario 1921-1922.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Assegni, indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	25.000 —
Cap. n. 4. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura, ecc.	381.000 —
Cap. n. 5. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari, ecc.	8.000 —
Cap. n. 6. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, ecc.	18.000 —
Cap. n. 7. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	5.000 —
Cap. n. 8. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio, ecc.	100.000 —
Cap. n. 9. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.	160.000 —
Cap. n. 10. Fitto di locali e canoni d'acqua	40.000 —
Cap. n. 11. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	200.000 —
Cap. n. 12. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini, ecc.	150.000 —
Cap. n. 16. Spese casuali	17.000 —
Cap. n. 19. Contributi ad Istituti vari per il trattamento di riposo a favore del personale delle scuole industriali e commerciali, ecc.	1.000 —
Cap. n. 38. Acquisto, manutenzione e riparazione di materiali, ecc.	10.000 —
Cap. n. 48. Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere in Stati esteri, ecc.	150.000 —
Cap. n. 51. Spese per il commercio estero, ecc.	80.000 —
Cap. n. 53. Imballaggi e trasporti di stampati	200.000 —
Cap. n. 54. Campionario, vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali, ecc.	15.000 —
Cap. n. 57. Indennità speciali al personale adetto ai servizi della marina mercantile	6.600 —
Cap. n. 60. Sovvenzione alla cassa invalidi della marina mercantile, ecc.	31.160 —
Cap. n. 67. Spese di trasferta e di missioni del personale delle Capitanerie di porto	80 000 —
Cap. n. 68. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto, ecc.	105.000 —
Cap. n. 69. Spese di ufficio ed indennità speciali al personale delle Capitanerie di porto	429.240 —
Cap. n. 70. Arredamenti delle Capitanerie di porto e spese relative	134.750 —
Cap. n. 85. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle Capitanerie di porto	35.680 —
Cap. n. 108 *quater* (di nuova istituzione). Contributo dello Stato nella Esposizione italiana a New-Jork (*a*)	25.000 —
Cap. n. 124 (aggiunto). Spese di ogni genere concernenti il funzionamento del Comitato di inchiesta per gli accaparramenti di azioni, ecc.	10.000 —
Cap. n. 137 (aggiunto). Spese per il funzionamento della Commissione arbitrale per la decisione delle controversie relative a requisizioni, ecc.	2.000 —
Cap. n. 157 (aggiunto). Spese di qualsiasi natura per il funzionamento e per i lavori relativi alla Commissione Reale avente l'incarico di esaminare e rivedere il vigente regime doganale italiano, ecc.	20.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	2.439.430 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 26. Spese occorrenti per il funzionamento dei servizi previsti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 455, concernente provvedimenti per le case economiche e popolari	40.000 —
Cap. n. 27. Spese varie occorrenti al Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace	60.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	100.000 —

a) Capitolo istituito sotto la nuova rubrica « Servizi diversi ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro per l'industria e il commercio
BELOTTI.

Il numero 95 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MAURI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA DI MAGGIORI ASSEGNAZIONI su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 3. Assegni ed indennità di emissione agli addetti ai Gabinetti	20.000 —
Cap. n. 4. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	150.000 —
Cap. n. 7. Sussidi ad impiegati, uscieri, ecc.	20.000 —
Cap. n. 8. Sussidi ad impiegati, uscieri, ecc., già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	20.000 —
Cap. n. 11. Ispezioni e missioni, ecc.	500.000 —
Cap. n. 12. Fitto di locali, ecc.	10.000 —
Cap. n. 13. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc.	100.000 —
Cap. n. 15. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, ecc.	50.000 —
Cap. n. 20. Spese casuali	10.000 —
Cap. n. 46. Assegni al personale amministrativo, tecnico ed inferiore, non di ruolo, delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	200.000 —
Cap. n. 131 (modificata la denominazione) Spese per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 645, e della legge 7 aprile 1921, n. 407 - Indennità e rimborso di spese ai rappresentanti dei lavoratori agricoli nelle Commissioni arbitrali mandamentali, di cui al decreto ed alla legge predetti - Indennità di viaggio e di soggiorno ai pretori, presidenti e cancellieri, segretari delle Commissioni suindicate	1.000.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	2.080.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Il ministro di agricoltura
MAURI.

Il numero 101 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 7,351,200 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nell'unita tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella unita tabella *B*), firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti;

a) L. 1.300.000 per spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali;

b) L. 100.000 per spese per la Delegazione italiana alla Conferenza internazionale di Portorose;

c) L. 200.000 per sovvenzioni a studenti dalmati;

d) L. 200.000 per lavori di consolidamento ed adattamento di locali e spostamento di uffici nel palazzo della Consulta;

e) L. 900.000 per spese d'ogni natura sostenute da rappresentanze di Stati neutri incaricati della tutela degli interessi italiani in territori nemici.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — TORRETTA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Tabella A.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 3. Ministero - Spese varie d'ufficio	300.000 —
Cap. n. 4. Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali	20.000 —

Cap. n. 5. Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	11.500 —
Cap. n. 6 Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero	80.000 —
Cap n. 7. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero	1.500.000 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato	111.000 —
Cap. n. 11. Indennità per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico	30.000 —
Cap. n. 12. Sussidi ad impiegati e al personale subalterno in attività di servizio	8000 —
Cap. n. 13. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	10.000 —
Cap. n. 14. Spese casuali	20.000 —
Cap. n. 19. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili, militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	250.000 —
Cap. n. 20. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanze al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici	1.230.000 —
Cap. n. 23. Missioni politiche e commerciali; incarichi speciali, contributi ad istituzioni, ecc.	260.000 —
Cap. n. 23-*bis* (di nuova istituzione). Missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante.	150.000 —
Cap. n. 24. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero e di locali per uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche	202.700 —
Cap. n. 25. Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	200.000 —
Cap. n. 26. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero	400.000 —
Cap. n. 28. Spese eventuali all'estero	300.000 —
Cap. n. 30. Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti - Spese d'ospedale e funebri	400.000 —
Cap. n. 34. Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui, ecc.	100.000 —
Cap. n. 35. Scuole sussidiate	640.000 —
Cap. n. 36. Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione	142.000 —
Cap. n. 37. Spese generali per le scuole italiane all'estero	380.000 —
Cap. n. 47. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni	100.000 —
Cap. n. 49-VI (di nuova istituzione). Contributo dello Stato alle spese generali della Commissione internazionale del Danubio e spese della Delegazione presso la Commissione stessa	235.000 —
Cap n. 49-VII (di nuova istituzione). Contributo dello Stato alle spese generali delle Commissioni internazionali del Reno e dell'Elba - Spese delle Delegazioni italiane alle predette Commissioni	20.800 —
Totale delle nuove e maggiori assegnazioni.	7.351.200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

Tabella B.

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 48. Fondo per spese segrete dipendenti dagli avvenimenti internazionali	1.300.000 —
Cap. n. 49-V. Spese per la Delegazione italiana alla Conferenza internazionale di Portorose	100.000 —
Cap. n. 49-VIII (di nuova istituzione). Sovvenzioni a studenti dalmati	200.000 —
Cap. n. 61 (aggiunto). Lavori di consolidamento e adattamento di locali e spostamento di uffici nel palazzo della Consulta	200.000 —
Cap. n. 63 (aggiunto). Spese d'ogni natura sostenute da rappresentanze di Stati neutri incaricati della tutela degli interessi italiani in territori nemici	900.000 —
Totale delle assegnazioni straordinarie	2.700.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro degli affari esteri
TORRETTA.

Il numero 102 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-921 e ai bilanci delle colonie della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia italiana per l'esercizio medesimo risultanti dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, ed *E*, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il

giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GIRARDINI

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Tabella **A**.

VARIAZIONI da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-921.

A) Amministrazione centrale.

Cap. n. 11. Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale	+	75.000 —
Cap. n. 13. Pubblicazioni varie nell'interesse della amministrazione, ecc.	+	45.000 —

Saldo spese residue dell'esercizio 1918-919.

Cap. n. 44-*bis* (nuovo). Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 21: Sovvenzioni per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni ed esperimenti nell'interesse generale delle Colonie, per l'esercizio finanziario 1918-919	+	5.956 75
Cap. n. 44-*ter* (nuovo). Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 26: Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzioni per l'esercizio finanziario 1918-919	+	41 92
		125.998 67

B) Contributi per le colonie.

Cap. n. 32. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania	+	10.000 —
Cap. n. 33. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica	+	7.500 —
Cap. n. 48. Contributo straordinario dello Stato a favore della colonia Eritrea, ecc.	+	191.500 —
Cap. n. 49. Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per provvedere, ecc. (aggiungere: e dal R. decrecreto 6 febbraio 1921, n. 109)	+	201.600 —
Totale	+	410.600 —
Totale generale	+	536.598 67

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella **B**.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della Tripolitania per lo esercizio finanziario 1920-921.

ENTRATA.

Art. 2. Proventi dei monopoli	+	800.000 —
Art. 8. Proventi eventuali	+	640.000 —
Art. 10. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	+	10.000 —
Totale	+	1.450.000 —

SPESA

Art. 2. Personale di ruolo: stipendi e indennità fisse	+	10.000 —
Art. 19. Servizio dei monopoli	+	800.000 —
Art. 69-*bis*. Spese per costruzione di abitazioni e per sussidi a costruttori di case popolari	+	640.000 —
Totale	+	1.450.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella **C**.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1920-921.

Entrata:

Art. 1. Proventi doganali, diritti marittimi, ecc.	+	200.000 —
Art. 8. Proventi eventuali	+	3.800.000 —
Art. 10. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	+	7.500 —
Totale	+	4.007.500 —

Spesa:

Art. 2. Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	+	7.500 —
Art. 55-*bis* (nuovo). Acquisto di materiale automobilistico per il servizio di controllo della frontiera orientale	+	1.500.000 —
Art. 59-*bis* (nuovo). Fondo per opere marittime: Costruzione e arredamento del porto di Derna, ad integrazione delle somme derivanti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti e del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528	+	2.000.000 —
Art. 59-*ter* (nuovo). Fondo per opere idrauliche: Spese riguardanti gli studi ed il primo inizio della sistemazione idraulica di Derna, ad integrazione delle somme derivanti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti e dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528	+	500.000 —
Totale	+	4.007.500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella **D**.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della colonia eritrea per l'esercizio finanziario 1920-921.

Entrata.

Art. 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	+	3.100.000 —
Art. 2 Tasse di consumo e privative	+	20.000 —

Art. 5. Proventi giudiziari, ipotecari e notarili	+	110.000 —
Art. 12. Proventi diversi	+	700.000 —
Art. 15. Contributo straordinario dello Stato per provvedere all'onere ecc.	+	191.500 —
Art. 15-IV (nuovo). Provento dell'imposta straordinaria di guerra istituita col Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 141	+	1.730.024,62
Totale	+	5.851.524,62

SPESA.

Art. 2. Personale di ruolo - Stipendi e Indennità coloniali	+	357.000 —
Art. 3. Personale avventizio - Assegni	+	320.000 —
Art. 4. Indennità varie e rimborso spese di viaggio, ecc.	+	650.000 —
Art. 5. Compensi al personale di ruolo, ecc.	+	10.000 —
Art. 6. Sussidi ad impiegati in servizio, ecc.	+	10.000 —
Art. 10. Servizi di carattere municipale	+	143.000 —
Art. 11. Servizio sanitario generale	+	270.000 —
Art. 14. Spese varie di carattere politico	+	120.000 —
Art. 16. Spese per l'Istituto di patologia tropicale, ecc.	+	26.000 —
Art. 19. Servizi postali, telegrafici e telefonici	+	100.000 —
Art. 21. Servizio del genio civile, ecc.	+	20.000 —
Art. 23. Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	+	60.000 —
Art. 28. Servizio Economato	+	100.000 —
Art. 29. Magazzino generale	+	80.000 —
Art. 32. Spese casuali	+	70.000 —
Art. 34. Spese varie	+	300.000 —
Art. 35. Assegni fissi agli ufficiali, ai sottufficiali di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali, ecc.	+	451.500 —
Art. 37. Trasporti per mare di ufficiali e truppa	+	1.034.000 —
Art. 40. Lavori pubblici vari	+	1.730.024,62
Totale	+	5.851.524,62

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Tabella E.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1920-921.

ENTRATA.

Art. 11. Somministrazione straordinaria dello Stato per provvedere all'onere derivante, ecc. (aggiungere: e dal R. decreto 6 febbraio 1921, n. 109)	+	201.600 —

USCITA.

Art. 2. Personale civile (stipendi, indennità, ecc.)		80.600 —
Art. 3. Corpo di polizia		88.500 —
Art. 38. Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana		32.500 —
	+	201.600 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle colonie
GIRARDINI.

Il numero 105 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni contenute nella unita tabella, firmata, d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GIUFFRIDA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1920-921.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 27. Spese dipendenti dalle sostituzioni temporanee di agenti subalterni fuori ruolo, effettivi, ecc.	800.000 —
Cap. n. 33. Retribuzione agli accollatari dei servizi di trasporto, ecc.	2.200.000 —
Cap. n. 44. Aggio da corrispondere per il pagamento in valuta cartacea dei vaglia internazionali, ecc.	66.000.000 —
Cap. n. 69. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc.	3.400.000 —
Cap. n. 104. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni, ecc.	300.000 —
Cap. n. 105. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni, ecc.	230.000 —
Cap. n. 113. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata, ecc.	2.740.000 —
Cap. n. 136. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica, ecc.	34.000 —
Cap. n. 148. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche, ecc.	21.120 —
Totale delle maggiori assegnazioni	75.725.120 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 6. Allievi fattorini e loro supplenti, ecc.	347.000 —
Cap. n. 12. Indennità per servizio prestato in tempo di notte	430.000 —
Cap. n. 124. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 128-IV. Indennità temporanea mensile al personale straordinario ed avventizio, ecc.	4.000.000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	6.777.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro delle poste e dei telegrafi
GIUFFRIDA.

Il numero 109 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il ministro delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1920-921 è istituito il capitolo n. 49-V: « Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira » con lo stanziamento di lire dieci milioni (L. 10.000.000).

Art. 2.

Nel bilancio della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1920-921 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Art. 11-V (nuovo). Contributo straordinario dello Stato per sopperire alle perdite derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso, + L. 10.000.000.

Uscita:

Art. 46-V (nuovo). Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira, + L. 10.000.000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 110 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro delle colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-922 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 3. Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti. . .	25.000 —
Cap. n. 22. Spese, sovvenzioni, retribuzioni, ecc.	100.000 —
Cap. n. 29. Ufficio superiore d'ispezione per le opere pubbliche, ecc.	8.500 —
Cap. n. 40. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili e militari della Somalia, ecc.	152.600 —
	286.100 —

In diminuzione:

Cap. n. 30. Ufficio superiore d'ispezione per le opere pubbliche, ecc.	8.500 —
Cap. n. 35. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Tripolitania.	50.000 —
Cap. n. 37. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica.	50.000 —
	108.500 —

Art. 2.

Nel bilancio della colonia della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1921-922 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Art. n. 3. Tasse sugli affari	+	50.000 —
Art. n. 12. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili	—	50.000 —

Art. 3.

Nel bilancio della colonia della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1921-922 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Art. n. 3. Tasse sugli affari	+	150.000 —

Art. n. 13. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili . . . . —	50.000 —

Art. 4.

Nel bilancio della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1921-922 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata:

Art. n 9. Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili, ecc. . . . . +	152.600 —

Spesa:

Art. n. 2. Personale addetto a servizi civili, ecc. +	16.000 —
Art. n. 3. Corpo di polizia . . . . +	106.600 —
Art. n. 14. Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gogle, ecc.). . . . . +	30.000 —
	+ 152.600 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2116 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 610, relativo all'istituzione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto l'art. 9 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 676, concernente l'applicazione di una speciale tassa di bollo sulle note e conti degli alberghi e delle pensioni per contribuire alla costituzione del finanziamento dell'Ente anzidetto;

Attesochè per la riscossione della tassa anzidetta è necessario istituire due nuove marche da bollo;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della speciale tassa di bollo sui conti e note degli alberghi e delle pensioni di cui al citato R. decreto 4 maggio 1920, n. 676, sono istituiti due nuovi tipi di marche da bollo doppie da L. 3 e da L. 5, con le dimensioni complessive di millimetri 37 in larghezza e millimetri 22 in altezza.

Nell'interno delle dette marche campeggiano due circoli uguali racchiusi da un serto circolare tenuto insieme da fascie e racchiudenti, quello a destra la figura del « discobulo » cui è sovrapposto lo stemma Reale che fa parte del serto circolare e quello a sinistra il valore della marca in cifre arabiche stampate in carattere « fantasia ».

Nella parte superiore delle marche, a destra trovasi l'indicazione del valore in carattere maiuscolo. Nella parte inferiore delle dette marche è stampata la leggenda « Industrie Turistiche ».

Nella parte superiore delle marche, a sinistra sono stampate le leggende « Lire tre e Lire cinque » rispettivamente per le marche da lire tre e da lire cinque; nella parte inferiore è stampata la leggenda « Ente Nazionale ». Nello spazio fra le due parti di ciascuna marca è impressa l'indicazione « R. D. Legge 12 ott., 1919, n. 2099 ».

Gli spazi angolari delle marche sono occupati da fregi uniformi di uguale disegno per tutti i valori.

Le dette marche saranno stampate su carta bianca portante nella filigrana due corone reali completamente uguali, una per ciascuna parte della marca ed avranno i colori seguenti:

marca da L. 3 (tre) bleu nero;
marca da L. 5 (cinque) giallo arancio.

Art. 2.

La sezione della marca racchiudente la figura del « discobulo » deve essere applicata sul conto rilasciato al cliente, l'altra sezione della marca, contenente il valore in cifre arabiche, deve essere apposta sulla matrice.

Art. 3.

La vendita delle marche da bollo anzidette avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 128 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806,

che ha approvate le tabelle dei ruoli organici a sistema aperto del personale dipendente dalla Direzione generale delle Dogane e Imposte indirette;

Visti gli altri Nostri decreti-legge 4 maggio 1920, n. 564 e 7 giugno 1920, n. 741, che hanno portato modificazioni alle tabelle suddette per quanto riguarda il personale delle dogane;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato ed i Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739, che hanno portato modificazioni al detto decreto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1892, col quale sono state estese al personale delle Dogane ed Imposte indirette alcune disposizioni del summentovato R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Considerata l'opportunità di estendere al citato personale altre norme contenute nel decreto-legge sopramenzionato, nonchè quelle contenute nei successivi decreti che vi hanno portato modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Oltre alle disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, già estese al personale delle Dogane ed Imposte indirette col Nostro decreto 30 dicembre 1920, n. 1892, sono estese al detto personale le altre norme contenute negli articoli 18, 20, 21, 23, 40 (ultimo comma), 41, 44, 45, 46 (secondo comma) del surriferito Regio decreto-legge n. 1971, nonchè quelli dei successivi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e 7 giugno 1920, n. 739, portanti modificazioni all'originario decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2105. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Camposanto deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6870,05 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 124, è elevato a L. 10.594,05, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 2106. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Soprano deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1434,85 col Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 502, è elevato a L. 2634,85 a decorrere dal 1° dicembre 1920.

N. 2107. Regio decreto 23 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, la fondazione in onore dei giovani della R. scuola superiore di commercio in Venezia caduti per la patria, con sede nella città stessa, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 2109. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Marsala viene eretto in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 2110. Regio decreto 20 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Cadelbosco Sopra deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già consolidato in L. 14.005,08 col R. decreto 14 gennaio 1914, n. 60, è elevato a lire 21.825,08 a decorrere dal 1° ottobre 1920.

N. 71. Regio decreto 19 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Varese, un Collegio di probiviri per le industrie chimiche con giurisdizione sul territorio del Circondario.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto l'art. 119 del R. decreto 7 ottobre 1921, numero 1393;

Veduto il paragrafo 47 dello statuto comunale per la città di Gorizia;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' confermata l'elezione a sindaco della città di Gorizia del dott. Antonio Bonne.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi, registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

A) Enti registrati in data 11 gennaio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Sgurgola (Roma) — Cerreto d'Esi (Ancona) — Rosarno (Reggio Calabria).

B) Enti registrati in data 14 gennaio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Stornara (Foggia) — Petrignano d'Assisi (Perugia) — Loazzolo (Alessandria) — Grazzano Monferrato (Alessandria).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci guerra Sardigliano (Alessandria);

C) Enti registrati in data 16 gennaio 1922.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti:

Calatabiano (Catania) — Caltagirone (Catania).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra:

Cuquello (Alessandria) — Fresonara (Alessandria) — Boscomarengo (Alessandria) — Sessame (Alessandria);

D) Enti registrati in data 23 gennaio 1922.

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti:

Sale (Alessandria) — Castroreale (Messina).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Troina (Catania) — Specchia (Lecce).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra di Pratovecchio (Arezzo).

E) Enti registrati in data 27 gennaio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Gioiosa Marea (Messina) — Gairo (Cagliari) — Mirabella Eclano (Avellino).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra di Bistagno (Alessandria).

F) Enti registrati in data 28 gennaio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Castropignano (Campobasso) — Guardialfiera (Campobasso) — Arezzo — Ielsi (Campobasso).

G) Enti registrati in data 31 gennaio 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Casalciprano (Campobasso) — Montecilfone (Campobasso) — Boiano (Campobasso) — Castel Verrino (Campobasso) — Casacalenda (Campobasso) — Collotorto (Campobasso).

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nel R. esercito

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dalla ata del presente manifesto al 30 giugno p. v. in tutti i reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio, compreso il reggimento radiotelegrafisti, nei battaglioni aerostieri, zappatori, dirigibilisti, telegrafisti e nel battaglione aviatori. Però per gli ora detti battaglioni, pel reggimento radiotelegrafisti e pel reggimento ferrovieri del genio il termine utile per la presentazione delle domande scade il 20 maggio come è detto nel seguente n. 8.

2. Nell'arma dei carabinieri Reali, nel R. corpo di truppe coloniali della Libia e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni, gli arruolamenti volontari sono di massima ammessi anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni (salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato), avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero o se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario. Essi però debbono appartenere a classe non ancora chiamata alle armi (D. L. 14 luglio 1918, n. 1029) e debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1917, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani, che avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri Consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1902 in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma di cui agli articoli 8 e 9 del citato R. decreto-legge, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

4. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento

volontario ordinario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio.

Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico (salvo per coloro che aspirano all'arruolamento nei carabinieri, i quali per cura dei distretti, sono muniti dei mezzi di viaggio).

Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di cavalleria o d'artiglieria a cavallo è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità di L. 600, che è portata a L. 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli.

Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

È lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere in modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nei centri automobilistici, si potrà transigere sul requisito della statura, ma all'arruolamento stesso potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarozzette o motociclette muniti di patente civile, meccanici automobilisti - ed in mancanza - abbiano prestato servizio presso officine, garages, stabilimenti automobilistici, producendo, in tal caso, i necessari documenti.

Nel reggimento radiotelegrafisti e nei battaglioni telegrafisti del genio, aerostieri, dirigibilisti ed aviatori, gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

7. Lo stesso criterio della scelta sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti, messi a concorso, restano limitati a 200.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (art. 88 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento) debbono possedere i requisiti fisici richiesti dall'Amministrazione delle FF. SS. per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica. Debbono inoltre presentare il certificato di maturità della scuola elementare od altri titoli di studio superiori.

I giovani con mestiere di aggiustatore meccanico, di calderaio, di fucinatore, di fabbro, di telegrafista saranno sottoposti ad un esperimento pratico per dimostrare la loro abilità professionale.

Saranno invece dispensati da tale prova, i giovani che sono in possesso del diploma di scuola industriale e professionale.

I giovani ammessi come volontari ordinari, completato il periodo di istruzione militare, seguiranno: parte un corso teorico-pratico per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, parte saranno inviati nelle stazioni o sui treni per compiervi un periodo di tirocinio per l'abilitazione alle qualifiche di frenatore, deviatore, manovratore, telegrafista, abilitati al movimento, conduttor ecc. e dopo ottenute tali abilitazioni, verranno destinati nell'effettivo disimpegno della qualifica ottenuta subordinatamente ai posti disponibili.

Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposti ai volontari le indennità giornaliere prescritte con la circolare n. 2 del G. M. 1921 e cioè:

	Durante il tirocinio — Lire	Durante l'effettivo servizio — Lire
Fuochisti	3 —	5 —
Sottocapi al movimento	3 —	5 —
Telegrafisti	3 —	3 80
Conduttore capo	3 —	4 —
Manovratore, deviatore e frenatore	3 —	3 50
Manovale	3 —	3 —

Inoltre ai fuochisti viene corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0,75 per ogni 100 km. di percorso.

8. In conseguenza di quanto è detto nei precedenti nn. 6 e 7 coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi specificati dovranno presentare domande documentate non più tardi del 20 maggio in modo da permettere ai rispettivi Consigli di amministrazione di operare la scelta entro il giorno 31 del mese stesso e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

I non accettati potranno, così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altra arma e ciò non oltre il 30 giugno.

Tanto per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti del genio, quanto per l'ammissione nel reggimento genio ferrovieri occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per la assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nei ferrovieri è inoltre necessario distinguere bene i colori e per l'ammissione nel reggimento radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Roma, 15 febbraio 1922.

Il ministro
GASPAROTTO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Tenenti.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Torchio Luigi, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 17 giugno 1916, nei ruoli degli ufficiali di complemento del genio dal 16 dicembre 1921.

Arma aeronautica.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 settembre 1921:

Venturini Enrico, tenente, dispensato dal servizio permanente,

a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 16 dicembre 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 16 settembre 1921.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Capitani.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Gallo Michele, capitano, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di sussistenza di complemento dal 16 novembre 1921.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

Tenenti.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani di amministrazione, con anzianità assoluta 16 giugno 1921 e decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Cristiano Clito — Robutti Guido.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Giardina Giovanni, tenente amministrazione, è accettata la rinunzia al grado, dal 22 novembre 1921.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Capitani.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921:

Gualtieri Luigi, capitano veterinario, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 13 maggio 1917, nei ruoli degli ufficiali di complemento del corpo stesso, dal 1° novembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Vitale Pietro, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 19 marzo 1916, nei ruoli degli ufficiali di complemento del corpo stesso, dal 25 settembre 1919.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Marino Domenico, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 23 dicembre 1915, nei ruoli degli ufficiali di complemento del corpo stesso, dal 16 dicembre 1921.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 30 dicembre 1921:

Carbognani cav. Enzo, ragioniere geometra genio, collocato a riposo, a sua domanda, a decorrere dal 1° ottobre 1920, per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Coppari Pietro, primo ragioniere geometra di 2ª classe genio, collocato a riposo a decorrere dal 16 giugno 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Lazzeri cav. Armando, primo ragioniere geometra genio, collocato a riposo a decorrere dal 1° dicembre 1920, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 20 febbraio 1921:

Gambetta Francesco, ragioniere artiglieria, dispensato dal servizio, a sua domanda, dal 1° marzo 1921.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 20 gennaio 1921:

Grande cav. Tommaso, applicato, collocato a riposo, dal 21 gennaio 1921.

I seguenti applicati delle Amministrazioni militari dipendenti sono collocati a riposo dal 16 gennaio 1921:

Gobbi Francesco — Fabrocini Filippo — Cadel Domenico — De Carlo Vito — Treves Giacobbe.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Saraceno Francesco, archivista, collocato a riposo dal 1° agosto 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Moretto Cesare, archivista, collocato a riposo dal 18 gennaio 1921 per anzianità di servizio e per età.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Vanderlinghi Giuseppe, archivista, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, per la durata di un anno, dal 1° novembre 1921.

Primi ufficiali d'ordine e ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 20 gennaio 1921:

I seguenti ufficiali d'ordine dei magazzini militari sono collocati a riposo dal 16 gennaio 1921:

Lazzarini Carlo — Massi Romeo.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 17 marzo 1921:

Faccin Giuseppe, primo assistente del genio, collocato a riposo dal 1° maggio 1921 per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Grattini Francesco, primo assistente del genio, collocato a riposo dal 21 aprile 1921, per anzianità di servizio e per età.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

Bucci Virginio, primo assistente del genio, collocato a riposo dal 1° settembre 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 31 luglio 1921:

Veronese cav. Vittorio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1921, ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'11 agosto 1921:

Sollier cav. Giuseppe, colonnello collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 agosto 1921, ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Colonnelli.

Con R. decreto del 4 agosto 1921:

di Salvia cav. Giovanni Battista, colonnello commissario, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 5 agosto 1921, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di agosto 1921*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mesi di luglio-agosto	—	148.143	74.724	73.419	535.058	546.651
Mesi precedenti	364	548.495	186.083	362.412	1.766.957	1.312.734
Somme totali dell'anno in corso	364	696.638	260.807	435.831	2.302.015	1.859.385
Anni 1876-1920	10.601	23.790.496	16.883.730	6.906.766	111.931.165	84.866.472
Somme complessive	10.965	24.487.134	17.144.537	7.342.597	114.233.180	86.725.857

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mesi di luglio-agosto	509.698.281 02	—	509.698.281 02	435.177.948 53	74.520.332 49
Mesi precedenti	1.953.402.044 42	—	1.953.402.044 42	1.069.352.419 94	884.049.624 48
Somme totali dell'anno in corso	2.463.100.325 44	—	2.463.100.325 44	1.504.530.368 47	958.569.956 97
Anni 1876-1920	24.375.870.389 81	1.227.496.348 66	25.603.366.738 47	18.682.807.618 29	6.920.559.120 18
Somme complessive	26.838.970.715 25	1.227.496.348 66	28.066.467.063 91	20.187.337.986 76	7.879.129.077 15

LIBRETTI AL PORTATORE

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operaz.	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mesi di luglio-agosto	—	860	221	639	3.804	4.046
Mesi precedenti	—	2.899	557	2.342	13.103	12.064
Somme totali dell'anno in corso	—	3.759	778	2.981	16.907	16.110
Anni 1915-1920	374	35.960	6.875	29.085	115.657	96.867
Somme complessive	374	39.719	7.653	32.066	132.564	112.977

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mesi di luglio-agosto	2.888.210 15		2.888.210 15	2.651.537 10	236.673 05
Mesi precedenti	8.810.640 03	—	8.810.640 03	7.377.798 22	1.432.841 81
Somme totali dell'anno in corso	11.698.850 18		11.698.850 18	10.029.335 32	1.669.514 86
Anni 1915-1920	60.993.057 80	1.094.905 23	62.087.963 03	46.619.132 96	15.468.830 07
Somme complessive	72.691.907 98	1.094.905 23	73.786.813 21	56.618.468 28	17.138.314 93

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mesi di luglio-agosto .	3.717	2.460	1.257	5.006	9.392.884 73	5.430	6.574.713 74	2.818.170 99
Mesi precedenti . . .	11.276	8.300	2.976	15.899	19.784.707 96	15.940	16.941.954 64	2.842.753 32
Somme totali dell'anno in corso . .	14.993	10.760	4.233	20.905	29.177.592 69	21.370	23.516.668 38	5.660.924 31
Anni 1883-1920	289.319	188.958	100.361	1.598.774	984.817.166 20	2.328.472	939.755.423 94	45.061.742 26
Somme complessive.	304.312	199.718	104.594	1.619.679	1.013.994.758 89	2.349.842	963.272.092 32	50.722.666 57

RISCOSSIONE D'INTERESSI
su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mesi di luglio-agosto	140.721	11.077.484 12
Mesi precedenti	171.687	13.098.279 32
Somme dell'anno in corso .	312.408	24.175.763 44
Anni 1878-1920	9.707.049	704.456.638 37
Somme complessive . .	10.019.457	728.632.401 81

SERVIZIO INTERNAZIONALE

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mesi di luglio-agosto .	92	102.133 02	56	83.447 55
Mesi precedenti . . .	309	341.044 62	133	179.655 95
Somme dell'anno in corso	401	433.177 64	189	263.103 50
Anni 1906-1920 . . .	61.121	9.371.665 10	14.543	6.820.233 91
Somme complessive	61.522	9.814.842 74	14.732	7.083.337 41

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti

	Quantità	Importo
Mesi di luglio-agosto	2.386	10.819.516 93
Mesi precedenti	5.214	20.682.774 86
Somme dell'anno in corso	7.600	31.502.291 79
Anni 1876-1920	501.630	808.542.394 59
Somme complessive . . .	509.230	840.044.686 38

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mesi di luglio-agosto .	196	152.335 95	5.097 30
Mesi precedenti . . .	301	161.021 40	6.084 40
Somme dell'anno in corso	497	313.357 35	11.181 70
Anni 1886-1920	96.156	5.504.799 04	4.564.255 27
Somme complessive	96.653	5.818.156 39	4.575.436 97

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile	Quantità
Mesi di luglio-agosto . . .	445
Mesi precedenti	966
Somme dell'anno in corso .	1.411
Anni 1909-1920	4.649.990
Somma complessiva . . .	4.651.401

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità dei depositi	Importo
Mesi di luglio-agosto	17.304	79.491.803 54
Mesi precedenti . .	107.393	592.281.229 78
Somme dell'anno in corso	124.697	671.773.033 32
Anni 1890-1920 . . .	1.642.696	3.473.566.346 53
Somme complessive.	1.767.393	4.145.339.379 85

SOMME cadute in prescrizione	Importo
Mesi di luglio-agosto	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1920 . .	5.346.139 94
Somme complessive	5.346.139 94

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Marchiandi Giovanni, ufficiale d'amministrazione nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 4500, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 1° ottobre 1921 a tutto gennaio 1922, con l'annuo assegno di L. 1500.

Con decreto Ministeriale del 30 ottobre 1921:

Stasio Lucrezia, applicata in tirocinio nei monopoli industriali con l'annuo assegno di L. 3150, è, a sua domanda, collocata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° ottobre 1921 a tutto novembre 1921.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Colapietro ing. Raffaele, direttore tecnico aggiunto nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 5600, è collocato in aspettativa, per servizio militare di leva, dal 6 agosto 1921.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 107, che sostituisce alcuni articoli del regolamento generale universitario;

DECRETA:

È aperto il concorso all'ufficio di direttore dell'Osservatorio vesuviano di Napoli, con lo stipendio annuo di L. 11.000.

È obbligo del direttore suddetto di tenere nell'Università di Napoli un annuo corso di conferenze sulla vulcanologia.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 30 giugno 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale in data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la materia attinente all'ufficio messo a concorso.

Oltre le pubblicazioni possono essere presentate tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate le bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti si intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli Uffici postali e ferroviari del Regno risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno 10 giorni prima della scadenza, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero con piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 30 gennaio 1922.

Il ministro
CORBINO.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, portante nuovi miglioramenti economici;

Sulla proposta del direttore generale del commercio:

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Napoli è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario computisteria e ragioneria generale, ragioneria applicata.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera ed in sei copie, pei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale e di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 novembre 1921.

Il ministro
BELOTTI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, portante nuovi miglioramenti economici;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Napoli è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di politica commerciale e legislazione doganale.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, pei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale e di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e infine, che abbiano prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 novembre 1921.

Il ministro
BELOTTI.

N. B. — La prima pubblicazione dei presenti concorsi venne effettuata il 1° dicembre 1921 nella *Gazzetta ufficiale* n. 281 e la seconda pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 24 gennaio 1922, n. 19.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*